



## **Deliberazione giunta regionale n.                    del**

A.G.C.

Settore:

Oggetto:

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO CHE:**

- a. la Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 riconosce agli Stati membri - o all'Ente Pubblico interessato - di autorizzare il riutilizzo dei documenti che vengono raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali;
- b. il legislatore Italiano ha dato seguito a tale direttiva con l'adozione del Dlgs. 24 gennaio 2006 n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico";
- c. la Regione Campania intende perseguire tali politiche di valorizzazione del patrimonio informativo e di efficientismo amministrativo;

**CONSIDERATO CHE:**

- a. Il riutilizzo dei dati e delle informazioni regionali necessita di una disciplina di carattere generale;
- b. tale disciplina può essere racchiusa in una legge;
- c. a tal fine è stato predisposto il progetto di legge concernente "Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale";

**RITENUTO**, pertanto, di dover approvare il progetto di legge concernente "Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale", unitamente alla annessa relazione descrittiva e relazione finanziaria, allegati al presente atto e dello stesso parte inscindibile;

**VISTO** il parere positivo dell'ufficio legislativo del 20.3.2012 n. 4227/UDCP/UL, previa acquisizione del visto di conformità di cui all'art. 25 della Legge Regionale 7/2002 reso con nota del 20 marzo 2012, n. 4223/UDCP/GAB;

Propone e la Giunta a voto unanime

**DELIBERA**

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono parimenti riportate:

1. **di approvare** il progetto di legge concernente "*Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale*";
2. **di trasmettere** la presente deliberazione, quale proposta, al Consiglio regionale per gli adempimenti di propria competenza, nonché al BURC per la pubblicazione;

Indice  
Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione  
dei dati di titolarità regionale

Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione -

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Accesso ai dati riutilizzabili

Art. 4 - Provvedimenti di attuazione

Art. 5 - Organizzazione dei dati

Art. 6 - Diffusione delle politiche regionali in materia di trasparenza e valorizzazione dei dati posseduti

Art. 7 - Norma Finanziaria

## Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale

### Art. 1

#### Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il riutilizzo degli atti e documenti della Regione Campania contenenti dati pubblici di sua titolarità, in attuazione del decreto legislativo del 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e dell'articolo 52, comma 1bis, del decreto legislativo del 07 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed in conformità all'articolo 11 dello Statuto regionale.
2. Il fine è quello di assicurare trasparenza all'azione amministrativa attraverso il libero accesso ai dati ed alle informazioni regionali, favorendo il pieno sviluppo della società dell'informazione mediante la condivisione della conoscenza.
3. La Regione Campania si adopera per riutilizzare il maggior numero di atti e documenti, anche attraverso l'attivazione di procedure di dematerializzazione dati.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i documenti enumerati all'articolo 3 del d.lvo n. 36 del 2006.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati, a prescindere dal supporto, nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;
  - b) atto: documento destinato per legge, per usi o per prassi a produrre effetti tipici;
  - c) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
  - d) riutilizzo: l'uso del dato di cui e' titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
  - e) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali;
  - f) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
  - g) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;
  - h) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato, per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato, il documento che rappresenta il dato. società dell'informazione: società che fonda le proprie basi sulla conoscenza e sua diffusione;
  - i) documenti esclusi: documenti sottratti dall'applicazione della presente legge rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 3 del d.lgs n. 36 del 2006;
  - j) open data: dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, con la sola limitazione della richiesta di attribuzione dell'autore e delle modalità di redistribuzione;
  - k) dataset: un insieme di dati;
  - l) Linked Open Data: modalità di codificazione e classificazione dei dataset;
  - m) Url: Uniform Resource Locator;
  - n) Licenziatario: riutilizzatore dei dati pubblici su licenza.

### Art. 3

## Accesso ai dati riutilizzabili

1. L'accesso ed il riutilizzo dei dati avviene compatibilmente con la normativa vigente nelle materie di tutela dei dati personali, di protezione del diritto d'autore, di accesso ai documenti amministrativi, di commercializzazione dei dati catastali ed ipotecari, di proprietà industriale e di ogni altra normativa esistente a tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.
2. L'accesso e il riutilizzo dei dati sono essenzialmente gratuiti, salvo le ipotesi di onerosità espressamente disciplinate dagli organi della regione competenti, in conformità al disposto dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs n. 36 del 2006.
3. La Regione Campania assicura il diritto di accesso e riutilizzo dei dati a tutti i potenziali operatori che intendono trattare le informazioni in essi contenute per finalità che non contrastino con i principi che sottendono l'ordinamento giuridico esistente sul territorio nazionale.
4. I diritti di accesso e riutilizzo sono assicurati tramite il portale dedicato.

## Art. 4

## Attuazione

1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale, ciascuno per quanto di propria competenza, provvedono a dare attuazione alla presente legge.
2. Entro novanta giorni individueranno:
  - a) le modalità per l'individuazione dei dati e dei documenti suscettibili di diritto di accesso e riutilizzo;
  - b) i dati e i documenti immediatamente riutilizzabili;
  - c) il formato dei dati disponibili;
  - d) le modalità di pubblicazione dei dati;
  - e) gli strumenti per la pubblicazione dei dati;
  - f) le ipotesi di onerosità del dato e tariffe associate;
  - g) le modalità di costruzione e gestione dei dataset tenendo conto delle prescrizioni dell'articolo 3;
  - h) le licenze di riutilizzo;
  - i) la procedura di accesso ai dati e documenti riutilizzabili.
3. Le modalità per l'individuazione dei dati e dei documenti suscettibili di diritto di accesso e di riutilizzo sono definite tenendo conto dei diritti dei terzi e della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza. L'importo delle tariffe di cui alla lettera f) è individuato sulla base dei costi, sostenuti dagli organi della Regione Campania, riferiti alla raccolta, alla produzione, alla riproduzione, alla diffusione e alla classificazione dei dati, nonché in funzione dell'uso che intende farne il licenziatario.
4. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.

## Art. 5

## Organizzazione dei dati

- a) In sede di attuazione della presente legge si tiene conto delle indicazioni che seguono: per la Giunta regionale della Campania i dati liberi, o open data, sono individuati ed organizzati in dataset, in funzione della natura delle informazioni che essi veicolano e in ragione delle strutture dipartimentali costituenti l'ordinamento amministrativo; per il Consiglio regionale gli stessi dati sono organizzati tenendo conto della struttura amministrativa interna;
  - b) i dataset sono codificati e classificati tendenzialmente in modalità Linked Open Data, in modo da assicurare il collegamento ad altri dataset per aumentare il valore dei dati correlati.
1. I dataset contengono almeno le seguenti informazioni:
    - a) tipo di licenza;
    - b) formato dei dati;
    - c) data dell'ultimo aggiornamento;
    - d) l'url da cui è richiamato il dato del dataset.

#### Art. 6

#### Diffusione delle politiche regionali in materia di trasparenza e valorizzazione dei dati posseduti

1. La Regione Campania favorisce la diffusione degli obiettivi della presente legge condividendo le tecniche e le metodologie adottate per l'accesso e il riutilizzo dei dati.
2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico presenti sul territorio regionale possono aderire alle politiche regionali in materia di trasparenza e valorizzazione dei dati posseduti, consentendo l'accesso ed il riutilizzo dei dati di cui sono titolari secondo le modalità che la Giunta regionale indicherà ai sensi dell'articolo 4.

#### Art. 7

#### Norma finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
2. Il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe previste all'articolo 4 è iscritto nel bilancio regionale e riassegnato allo stato di previsione della Giunta regionale o del Consiglio regionale in ragione della rispettiva competenza.

## RELAZIONE DESCRITTIVA

In una società fondata sulla conoscenza, informazione e condivisione, il patrimonio informativo della Regione Campania può costituire un elemento di crescita territoriale.

La divulgazione dei dati posseduti, compatibilmente con i diritti protetti dall'ordinamento dei soggetti a cui i dati si riferiscono, imprime all'azione amministrativa maggiore trasparenza traducibile anche in maggiore efficienza se l'accesso e la divulgazione avviene secondo logiche di cooperazione applicativa.

La Comunità Europea, sensibile a tali fenomeni, ha emanato la **DIRETTIVA 2003/98/CE del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, nelle cui considerazioni iniziali si affermava la necessità di rendere disponibili i dati** in possesso del settore pubblico — concernenti non solo il processo politico ma anche quello giudiziario e amministrativo — per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio basilare della democrazia.

In Italia, nel frattempo, veniva introdotto il ***principio di disponibilità dei dati pubblici***, inteso come possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge (D. Lgs. n. 82/2005).

Successivamente, il legislatore italiano dava seguito a tale direttiva con D.lgs n. 36 del 24 Gennaio 2006 ed introduceva anche il *principio di massima riutilizzabilità degli atti e documenti* prodotti dalla pubblica amministrazione e dagli organismi di diritto pubblico, purché ciò avvenisse in base a modalità che assicurassero condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

La Regione Campania intende perseguire tali politiche di valorizzazione del patrimonio informativo e di efficientismo amministrativo, adottando con la legge quivi commentata una disciplina generale per assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici di cui è titolare o da essa detenuti in modalità digitali.

I temi centrali che sottostanno a questa legge riguardano, principalmente:

- la garanzia della piena accessibilità dei dati, dei documenti pubblici in formato digitale e, in generale, delle informazioni pubbliche, come strumento per rendere più agevole ed effettiva la partecipazione di cittadini ai procedimenti amministrativi e, in generale, ai processi democratici;
- il pieno riconoscimento della possibilità di riutilizzare i dati, di documenti pubblici in formato digitale, e le informazioni pubbliche, come volano di sviluppo di iniziative economiche private.

## RELAZIONE FINANZIARIA

Dalla applicazione della presente legge, e precisamente dall'applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non derivano oneri a carico del bilancio regionale, invero gli eventuali costi sopportati dall'amministrazione saranno, anche ai sensi della Legge 241/1990 e suo regolamento attuativo, coperti dall'applicazione delle tariffe da determinarsi nel rispetto dei criteri posti dall'art. 4 della presente proposta di legge.